

mutuata gli interessi convenuti fino al termine del contratto, salvo a restituire l'eccedenza al Consorzio ove il rimborso della somma stessa venisse effettuato prima della convenuta scadenza;

e) l'Istituto tratterà altresì una serie di titoli di interessi a titolo cauzionale per il caso che, al termine del contratto, il Consorzio non provvedesse al rimborso del mutuo e il Ministero garante ritenga d'esserlo il pagamento dell'importo relativo;

f) il pagamento della somma mutuata da parte dell'Istituto si effettuerà soltanto dopo che il Ministero dell'Agricoltura abbia, con regolare decreto, preso atto della avvenuta stipulazione e si sia impegnato a sostituirsi al Consorzio nel rimborso della somma, senza bisogno di preventiva escussione o di messa in mora di quest'ultimo, in caso di inadempimento del Consorzio medesimo.

L'operazione così congegnata appare tranquilla e sufficientemente cautelata e pertanto il Direttore Generale propone